

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 giugno 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»; di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2000, n. 0319/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999. Approvazione integrazione Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2000, n. 0321/Pres.

Legge regionale n. 10/1997, art. 4, comma 2, lettera *b-bis*) e comma 4-*bis*. Legge regionale n. 13/2000, art. 3, commi 9, 10, 11 e 12. Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico in tutto il territorio montano. Approvazione Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2000, n. 0323/Pres.

Regolamento per la concessione ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti. Approvazione. Pag. 22

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 73.

Bilancio di previsione per l'anno 2000 - Terza variazione. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 74.

Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 «Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti». Integrazioni . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 75.

Modifica della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento», già modificata dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 20 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2000, n. 76.

Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'euro Pag. 24

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2000, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione Pag. 26

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001 n. 2.

Istituzione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM Pag. 27

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001 n. 3.

Riconoscimento Associazione ex consiglieri della Regione Calabria. Pag. 31

TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»; di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 31 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 11-51/Leg. di data 22 settembre 1987 con il quale è stato emanato il regolamento d'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci», successivamente modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1990, n. 15-28/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 22 novembre 1991, n. 19-49/Leg., dai decreti del presidente della giunta provinciale n. 1-80/Leg. e n. 2-81/Leg. di data 14 gennaio 1993, dal decreto del presidente della giunta provinciale 17 gennaio 1995, n. 1-15/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 21 settembre 1995, n. 12-26/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 13 agosto 1997, n. 16-60/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1998, n. 2-74/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 29 novembre 1999, n. 18-17/Leg.

Visto l'art. 7 della legge provinciale del 21 aprile 1987, n. 7, così come sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, prevede che, «con apposito regolamento adottato dalla giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, siano determinati:

a) le prescrizioni relative al piano dalle misure di prevenzione dal pericolo di valanghe;

b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni a rischio;

c) i criteri per la individuazione, la progettazione e l'esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee alla messa in sicurezza di impianti e piste;

d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa;

e) le disposizioni relative al deposito ed all'acquisizione agli atti della provincia dei piani di prevenzione dal pericolo di valanghe e della documentazione relativa al collaudo le professionalità e le esperienze richieste per la progettazione delle misure di difesa, nonché per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale;

Vista la deliberazione n. 1672 di data 7 luglio 2000 non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha approvato le modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia;

Emana

le modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci di cui al decreto del

Presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

Modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci» di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

Art. 1.

Oggetto

1. Le presenti modificazioni al regolamento di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. recante «Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci», sono apportate in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. è sostituita dalla seguente:

«b) il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe di cui all'art. 31/1».

Art. 3.

Modifica all'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Nel comma 4 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. le parole: «o valanghe» sono soppresse.

Art. 4.

Modifica all'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Nel comma 5 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. le parole: «di cui agli articoli 28 e 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, 28 e 52».

Art. 5.

Modifiche all'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Nel comma 2 dell'art. 12 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg., sono soppresse le parole: «o valanghe» e «o rispettivamente del Servizio calamità pubbliche».

Art. 6.

Modifiche all'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Nel comma 3 dell'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg., sono soppresse le parole: «o valanghe» e «o, rispettivamente, al Servizio calamità pubbliche».

Art. 7.

Modifiche all'art. 23 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 23 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. la parola «nivologica» è soppressa.

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'art. 23 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. è aggiunta la seguente:

c-bis) piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe previsto dall'art. 31/1.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 28 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Nel comma 4 dell'art. 28 del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg., sono soppresse le parole: «o valanghe» e «o, rispettivamente, al Servizio calamità pubbliche».

Art. 9.

Introduzione del capo III-bis nel decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.

1. Dopo il capo III del decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg. è inserito il seguente:

«Capo III-bis

MESSA IN SICUREZZA DELLE PISTE DA SCI E DEGLI IMPIANTI A FUNE DAL PERICOLO DI VALANGHE

Art. 31/1.

Piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe

1. Il piano di cui all'art. 7, comma 2, della legge provinciale si compone di una relazione nivologica e, ove sia rilevata la presenza di un rischio valanghivo, di un progetto degli interventi di carattere strutturale e/o delle misure gestionali per la difesa dal pericolo di valanghe.

Art. 31/2.

Relazione nivologica

1. La relazione nivologica individua le aree interessate dagli impianti a fune e dalle piste da sci, rappresentandole su una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata, supportata da idonea documentazione fotografica, elabora i dati ed effettua i calcoli necessari per la verifica in ordine all'esistenza di fenomeni valanghivi, nonché per la determinazione delle caratteristiche quantitative e qualitative degli stessi.

2. La relazione si struttura nelle seguenti sezioni:

a) di analisi;

b) di valutazione;

c) di indirizzo per la progettazione. Tale sezione è elaborata ove sia individuata la presenza di fenomeni valanghivi che interessino l'area di studio.

Art. 31/3.

Sezione di analisi

1. Nella sezione analisi di cui all'art. 31/2, comma 2, lettera a) sono trattati i seguenti aspetti:

a) caratteristiche morfologiche;

b) caratteristiche vegetazionali;

c) caratteristiche nivologiche.

2. Con riferimento alle caratteristiche morfologiche sono evidenziati i fattori connessi con la configurazione morfologica del sito, quali i caratteri clivometrici, l'esposizione ed il tempo di soleggiamento, le eventuali scabrosità del terreno, le brusche variazioni di pendenza, le gradonate naturali, le strade e quant'altro concorra a descrivere le caratteristiche generali dell'area di studio.

3. Con riferimento alle caratteristiche vegetazionali è descritto lo stato della vegetazione dei versanti presenti nell'area di studio, con particolare riferimento a specie, densità ed altezza. In relazione ai fenomeni valanghivi rilevati, è formulata una valutazione in ordine alla capacità della vegetazione di inibire lo scorrimento delle masse nevose, nonché, laddove la vegetazione sia assente, alla possibilità di favorirne la crescita.

4. Con riferimento alle caratteristiche nivologiche sono esposti tutti i dati necessari per definire le caratteristiche nivometeorologiche e valanghive dell'area di studio. Tali dati sono desunti dalle notizie storiche sugli eventi valanghivi, da specifiche campagne di monitoraggio diretto e indagini sul terreno, dallo studio aerofotogrammetrico, dalla consultazione di materiale documentale e dai calcoli di dinamica delle valanghe secondo metodologie validate scientificamente.

5. Per ciascuno degli aspetti di cui al comma 1 vengono redatte una cartografia in scala 1:10.000 o più dettagliata ed una relazione tecnica particolareggiata.

Art. 31/4.

Sezione di valutazione

1. Nella sezione di valutazione di cui all'art. 31/2, comma 2, lettera b), sono ponderati tutti gli aspetti evidenziati nella sezione di analisi, al fine di definire il quadro relativo alla presenza di fenomeni valanghivi interessanti l'area di studio. Tali fenomeni sono evidenziati cartograficamente e descritti tramite una scheda identificativa redatta in conformità all'allegato E al presente regolamento.

Art. 31/5.

Sezione di indirizzo per la progettazione

1. Nella sezione di indirizzo per la progettazione di cui all'art. 31/2, comma 2, lettera c), sono individuate motivatamente le tipologie di interventi strutturali e/o di misure gestionali ritenute necessarie e ne sono determinate le linee essenziali da sviluppare in fase progettuale. Ai fini del ricorso a misure gestionali ai sensi dell'art. 31/8, sono altresì valutati i profili inerenti la prevedibilità dei fenomeni valanghivi ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 31/6.

Art. 31/6.

Misure ed interventi di difesa

1. Il rischio valanghivo è fronteggiato mediante la realizzazione di interventi di carattere strutturale ovvero attraverso l'adozione di misure gestionali.

2. Sono interventi di carattere strutturale quelli che, mediante la realizzazione di manufatti o la modificazione dei caratteri morfologici o di soprassuolo, precludono il manifestarsi del fenomeno valanghivo sugli impianti a fune e sulle piste da sci da proteggere ovvero ne impediscono gli effetti.

3. Sono misure gestionali le azioni e le procedure poste in essere nel corso dell'esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza. Tali misure si articolano in operazioni di monitoraggio e di valutazione degli aspetti nivometeorologici, cui devono seguire, in caso di pericolo di valanghe, la sospensione temporanea dell'esercizio e, qualora previsto dal progetto di cui all'art. 31/8, la bonifica dei versanti valanghivi mediante il distacco artificiale delle masse nevose.

4. Le misure gestionali sono adottate unicamente in presenza di fenomeni valanghivi prevedibili. Per prevedibilità si intende l'abitudine del fenomeno valanghivo ad essere conosciuto con precisione e con anticipo sufficienti a consentire l'adozione delle misure gestionali previste. Tale prevedibilità è verificata con riferimento a ciascuna area in cui è prevista l'adozione di misure gestionali.

5. Ai fini della difesa dal pericolo di valanghe, e ammesso l'utilizzo di tecniche di consolidamento del manto nevoso mediante battitura meccanica soltanto in presenza di modesti e localizzati fenomeni da scivolamento di masse nevose che si generano lungo la traccia degli impianti a fune, all'interno delle piste da sci e nelle immediate adiacenze degli stessi, previa espressa motivazione nella relazione nivologica.

Art. 31/7.

Progetto degli interventi di carattere strutturale

1. Fermo restando quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di progettazione delle specifiche tipologie di opere da realizzare, formano parte integrante del progetto degli interventi di carattere strutturale i seguenti elaborati:

a) relazione tecnico-illustrativa che descrive le caratteristiche dell'intervento e motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi;

b) relazione di calcolo delle opere, comprensiva dei calcoli di determinazione delle sollecitazioni, da effettuarsi anche mediante il ricorso a modelli matematici di dinamica delle valanghe;

c) planimetrie in scala 1:5000 o più dettagliata, profili longitudinali, sezioni trasversali e sezioni tipo in numero e scala adeguati, recanti la localizzazione nonché i caratteri di forma e dimensione delle opere di difesa da realizzare e delle infrastrutture da proteggere;

d) particolari costruttivi in misura necessaria a dare piena esecutività al progetto;

e) ogni altro elemento necessario ad illustrare le caratteristiche dell'opera.

2. Per la progettazione, per il calcolo, per l'esecuzione e per il collaudo delle opere di difesa, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, e precompresso ed a struttura metallica) nonché le altre norme vigenti in materia. Relativamente alle opere non considerate dalla predetta normativa si osservano le buone regole dell'arte.

Art. 31/8.

Progetto delle misure gestionali

1. Il progetto delle misure gestionali consiste in un impianto di intervento per la sospensione temporanea dell'esercizio in presenza di pericolo di valanghe, di seguito denominato P.I.S.T.E., ovvero in un piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, di seguito denominato P.I.D.A.V.

2. Il P.I.S.T.E. individua le procedure da seguire per la chiusura e la successiva riapertura delle piste da sci e degli impianti a fune soggetti a temporaneo pericolo di caduta valanghe. Gli elaborati che compongono il P.I.S.T.E. sono indicati nell'allegato F al presente regolamento.

3. Il P.I.D.A.V. individua le operazioni e le procedure finalizzate alla chiusura temporanea delle piste da sci ed al distacco artificiale delle valanghe. Gli elaborati che compongono il P.I.D.A.V. sono indicati nell'allegato G al presente regolamento.

4. Le apparecchiature, le strutture, i dispositivi ed i sistemi da utilizzare per l'attuazione delle misure gestionali devono essere conformi alle normative vigenti e sono soggetti al regime autorizzatorio e al collaudo previsti dalle leggi di settore che ne disciplinano l'utilizzo.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili con riferimento agli impianti a fune esclusivamente nei casi disciplinati dall'art. 31/9, comma 2.

Art. 31/9.

Norme particolari per gli impianti a fune

1. Nella realizzazione di interventi di carattere strutturale a difesa degli impianti a fune ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge provinciale, le opere di protezione sono progettate in modo che le sollecitazioni loro derivanti dall'investimento delle masse nevose non siano trasmesse alle fondazioni o alle strutture dell'impianto.

2. Fermo restando che le strutture dell'impianto a fune non sono soggette alle misure di carattere gestionale, il ricorso alle stesse è consentito in via esclusiva con riferimento al pericolo di valanghe che

interessi unicamente il sentiero di soccorso posto sotto la linea funiviaria. Quanto previsto dal presente comma non è applicabile in presenza di sciovie o manovie.

3. Per gli impianti a fune di particolare interesse strategico si devono prevedere misure gestionali, nei limiti indicati dal comma 2, tali da minimizzare i tempi di chiusura.

Art. 31/10.

Collaudo

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31/7, comma 2, e dall'art. 31/8, comma 4, in ordine al collaudo delle opere, delle apparecchiature, delle strutture, dei dispositivi e dei sistemi, il piano delle misure di difesa dal pericolo di valanghe è sottoposto a collaudo ad opera dei soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 31/15. Non può svolgere le funzioni di collaudatore chi, in qualunque modo, abbia interesse alla realizzazione delle opere di difesa o abbia un rapporto professionale con il concessionario degli impianti a fune o con il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci, ovvero abbia partecipato alla redazione del piano, all'attività preparatoria o comunque connessa con la redazione medesima, alla progettazione o alla realizzazione delle singole opere di difesa.

2. Il collaudatore accerta la conformità del piano alle prescrizioni della legge provinciale e del presente regolamento, verifica la correttezza dei contenuti della relazione nivologica, la validità dal punto di vista tecnico, l'efficacia e la coerenza delle soluzioni progettuali adottate, ivi comprese quelle relative alle misure gestionali. Il collaudatore accerta altresì la conformità di quanto realizzato rispetto ai contenuti del piano delle misure di difesa dal pericolo di valanghe. In esito alla verifiche ed agli accertamenti di cui al presente comma viene redatto un certificato di collaudo.

3. Ai fini del rilascio del certificato di collaudo, il collaudatore, qualora ritenga le misure o gli interventi previsti nel piano insufficienti a garantire l'esercizio in sicurezza degli impianti a fune o delle piste da sci, può richiedere motivatamente l'introduzione nel piano medesimo di particolari misure o procedure integrative o di modifiche necessarie per la difesa degli stessi impianti o piste dal pericolo di caduta valanghe.

4. Il certificato di collaudo è inoltrato in duplice copia ai servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci, i quali ne trasmettono una copia al servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche per il deposito agli atti.

Art. 31/11.

Verifiche annuali

1. Qualora le condizioni e fattori di rischio valutazione nel piano siano mutati rispetto a quelli costituenti presupposti su cui si basavano le prescrizioni del piano medesimo, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci provvedono ad adeguare e modificare il piano ed a realizzare gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci inoltrano ai servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 31/15, la quale attesti il permanere dell'efficacia degli interventi strutturali o delle misure gestionali previsti dal piano rispetto alle condizioni ed ai fattori di rischio attuali. In caso di mancato inoltro della suddetta certificazione annuale i servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci possono disporre la sospensione dell'esercizio ai sensi dell'art. 28 e 52 della legge provinciale.

2. Entro la medesima data di cui al comma 1, i concessionari degli impianti a fune ed i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci comunicano altresì ai servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci i nominativi e le qualifiche del personale addetto alla gestione del pericolo valanghe presso ciascun impianto e pista da sci; ogni variazione che si renda necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata con le stesse modalità entro il termine di dieci giorni dalla variazione medesima.

3. Copia delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 deve essere conservata presso la sede locale del concessionario o del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci, a disposizione degli addetti alla vigilanza. La stessa sede locata dovrà essere indicata nel piano previsto dall'art. 31/1.

Art. 31/12.

Deposito ed acquisizione agli atti del piano e della documentazione relativa al collaudo

1. Il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe ed i relativi aggiornamenti, i progetti di costruzione o di modifica di impianti a fune e piste da sci, i certificati di collaudo nonché le certificazioni annuali ce cui all'art. 31/11, commi 1 e 2, sono trasmessi a cura dei servizi competenti rispettivamente in materia di impianti a fune e di piste da sci al servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche per l'acquisizione agli atti.

Art. 31/13.

Vigilanza tecnica

1. Ferma restando la competenza delle commissioni locali valanghe di cui all'art. 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 per l'attività di controllo dei fenomeni nivo-meteorologici e per la segnalazione del pericolo di valanghe, la vigilanza tecnica sugli impianti a fune e sulle piste da sci riguardante le misure di difesa dal pericolo di valanghe ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge provinciale si attua attraverso l'analisi dei documenti depositati presso il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche ai sensi dell'art. 31/12, attraverso la verifica della conformità del piano delle misure di difesa dal pericolo di valanghe a quanto disposto dalla legge provinciale e dal presente regolamento nonché attraverso l'accertamento della corrispondenza degli interventi di carattere strutturale realizzati e delle misure gestionali adottate alle prescrizioni contenute nel suddetto piano dette misure di difesa.

Art. 31/14.

Informazione e aggiornamento tecnico

1. La provincia provvede all'informazione circa il contenuto del presente regolamento e pubblica, a cadenza periodica, quaderni di approfondimento e di aggiornamento tecnico-scientifico sulle metodologie per fronteggiare il rischio valanghivo presente su piste da sci ed impianti a fune.

Art. 31/15.

Figure professionali per la redazione del piano delle misure di difesa

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 31/7, comma 2, e dall'art. 31/8, comma 4, in ordine alla progettazione ed al collaudo delle opere, delle apparecchiature, delle strutture, dei dispositivi e dei sistemi, il piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe è redatto, nel rispetto della vigente normativa in materia di competenze professionali, da ingegneri, architetti, geologi o laurea in scienze forestali, abilitati all'esercizio della professione e di comprovata esperienza nel settore nivologico.

Art. 31/16.

Figure professionali addette all'attuazione delle misure gestionali

1. Gli interventi di carattere gestionale sono attuati dalle seguenti figure professionali:

- a) responsabile della sicurezza valanghe;
- b) direttore delle operazioni;
- c) operatore del distacco artificiale;
- d) osservatore nivologico.

2. Il progetto delle misure gestionali di cui all'art. 31/8 individua le figure professionali e il personale necessari per l'attuazione degli specifici piani d'intervento, tenuto conto della complessità dei piani stessi, del numero e della dislocazione dei siti valanghivi nonché dell'obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso

di assenza del medesimo, ed indica i criteri che regolano la presenza del direttore delle operazioni di cui all'art. 31/18 presso gli impianti a fune e le piste da sci.

3. L'attuazione del progetto di cui all'art. 31/8 relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura degli impianti a fune e delle piste da sci, il presidio degli accessi, l'esposizione della segnaletica e simili, può essere svolta da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore delle operazioni.

Art. 31/17.

Responsabile della sicurezza valanghe

1. Il responsabile della sicurezza valanghe sovrintende alle attività previste nel progetto delle misure gestionali di cui all'art. 31/8 e, in particolare:

- a) verifica la corretta attuazione degli adempimenti e degli interventi prescritti dal P.I.S.T.E. o dal P.I.D.A.V.;
- b) promuove gli eventuali adempimenti e modifiche al piano delle misure di difesa qualora sia mutato il quadro nivologico generale o le caratteristiche ambientali e attiva le misure d'urgenza necessarie a garantire la rimozione dell'imprevisto rischio valanghivo;
- c) accerta il possesso delle abilitazioni del personale preposto all'attuazione del piano;
- d) interviene tempestivamente su richiesta del direttore delle operazioni.

2. Il responsabile della sicurezza è nominato dal concessionario degli impianti a fune o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio delle piste da sci tra i soggetti che abbiano conseguito l'attestato di qualifica di cui all'art. 31/22 e che abbiano compiuto 21 anni.

3. La figura del responsabile della sicurezza è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure di carattere gestionale.

4. Il responsabile della sicurezza deve essere sempre reperibile durante il periodo di apertura degli impianti a fune e delle piste da sci. Al fine di consentire sostituzioni temporanee del responsabile, il progetto di cui all'art. 31/8 deve prevedere la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti di responsabile della sicurezza. Qualora si verifici una temporanea indisponibilità del responsabile della sicurezza, quest'ultimo investe immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il titolare e il direttore delle operazioni. In caso di impossibilità o di inerzia all'investitura provvede il titolare.

5. Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità del responsabile della sicurezza e del suo sostituto, il direttore delle operazioni ordina la sospensione dell'esercizio degli impianti a fune e della pista da sci.

Art. 31/18.

Direttore delle operazioni

1. Il direttore delle operazioni cura la gestione del progetto di cui all'art. 31/8 e in particolare:

- a) registra giornalmente, prima dell'apertura al pubblico degli impianti a fune e delle piste da sci, i dati nivometeorologici e quelli relativi alle valanghe osservate, compilando il registro delle condizioni di sicurezza di cui all'allegato H al presente regolamento e conservando lo stesso nel luogo indicato dal progetto di cui all'art. 31/8;
- b) assegna i compiti al personale da lui coordinato;
- c) dirige e coordina le operazioni di distacco artificiale delle valanghe e provvede agli adempimenti previsti dall'art. 31/19;
- d) ordina la sospensione dell'esercizio in caso di imminente pericolo valanghe e avverte il responsabile della sicurezza del provvedimento adottato;
- e) avverte tempestivamente il responsabile della sicurezza in occasione di cambiamenti delle condizioni nivometeorologiche ritenuti significativi.

2. Il direttore delle operazioni provvede altresì ad accertare il pericolo di valanghe ai sensi dell'art. 29; comma 2, ai fini dell'apertura delle piste da sci.

3. Il direttore delle operazioni è nominato dal concessionario degli impianti a fune o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci tra i soggetti che abbiano compiuto 21 anni e che abbiano conseguito l'attestato di qualifica abilitante all'esercizio delle funzioni di direttore delle operazioni ovvero di responsabile della sicurezza valanghe.

4. La figura del direttore delle operazioni è obbligatoriamente prevista dal progetto delle misure gestionali. Il direttore delle operazioni è tenuto all'esercizio delle funzioni relative alla propria qualifica sulla base di un rapporto professionale di esclusività con il concessionario degli impianti a fune o con il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci e deve garantire la propria reperibilità nel periodo di apertura degli impianti e delle piste nonché la presenza continuativa nelle situazioni previste dal progetto di cui all'art. 31/8. Per conto del medesimo concessionario ovvero del medesimo titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci, sulla base di un rapporto professionale di esclusività con lo stesso e fermo restando il possesso dei necessari requisiti ed abilitazioni, il direttore delle operazioni è altresì autorizzato all'esercizio delle funzioni previste dalle lettere a), c) d) del comma 1 dell'art. 31/16.

5. Al fine di consentire sostituzioni temporanee del direttore delle operazioni, il progetto di cui ad all'art. 31/8 prevede la nomina di un sostituto in possesso dei requisiti di direttore. Qualora il direttore delle operazioni non possa assicurare la propria reperibilità o la presenza sulle piste o sugli impianti, investe immediatamente delle proprie funzioni il sostituto e informa del fatto il titolare e il responsabile della sicurezza. In caso di inerzia o di impossibilità all'investitura provvede il titolare.

6. Nel caso in cui non sia assicurata la reperibilità del direttore delle operazioni o del suo sostituto, il titolare provvede tempestivamente alla sospensione dell'esercizio degli impianti a fune e delle piste da sci.

Art. 31/19.

Ulteriori adempimenti relativi alle operazioni di distacco artificiale delle valanghe

1. Nel caso in cui a seguito delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe non si verifichi il distacco programmato della valanga stessa o vi siano comunque dubbi in ordine al permanere della situazione di pericolo, il direttore delle operazioni conferma la sospensione dell'esercizio dell'impianto a fune o della pista da sci e ne dà tempestiva comunicazione al responsabile della sicurezza valanghe.

2. In tali casi la riapertura al pubblico dell'impianto o della pista può avvenire solo previa verifica tecnica effettuata congiuntamente dal direttore delle operazioni e dal responsabile della sicurezza valanghe, da cui risulti la cessazione della situazione di pericolo.

3. I risultati della verifica di cui al comma 2 sono verbalizzati dal direttore delle operazioni e inseriti nel registro delle condizioni di sicurezza di cui all'allegato H al presente regolamento.

Art. 31/20.

Operatore del distacco artificiale delle valanghe e osservatore nivologico

1. L'operatore del distacco artificiale delle valanghe effettua le operazioni di distacco artificiale delle valanghe su disposizione del direttore delle operazioni e secondo le procedure previste nel progetto di cui all'art. 31/8, comma 3. La figura dell'operatore è obbligatoriamente prevista dal progetto qualora il medesimo preveda operazioni di distacco artificiale delle valanghe.

2. L'operatore del distacco artificiale delle valanghe è nominato dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci tra i soggetti che abbiano compiuto 21 anni, abbiano conseguito il relativo attestato di qualifica di cui all'art. 31/22 e siano in possesso dei titoli e delle abilitazioni richieste dalla legge per l'utilizzo delle tecnologie necessarie per il distacco delle valanghe.

3. L'osservatore nivologico, ove previsto dal progetto di cui all'art. 31/8, rileva ed archivia, su disposizione del direttore delle operazioni, i dati nivometrici e meteorologici e quelli relativi alle valanghe verificatesi.

4. L'osservatore nivologico è nominato dal concessionario o dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci tra i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'art. 31/22.

Art. 31/21.

Corsi abilitanti

1. Ai fini della formazione teorico-pratica delle figure professionali previste dall'art. 31/16, la Provincia organizza periodicamente corsi avvalendosi, sulla base di apposita convenzione, dell'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (A.I.NE.VA.). La partecipazione al corso è a titolo oneroso.

2. Tutte le spese per l'organizzazione e per la realizzazione dei corsi, di cui al comma 1, nonché le eventuali spese per il funzionamento della commissione di cui al comma 5, sono sostenute da A.I.NE.VA. senza oneri finanziari a carico della Provincia.

3. La convenzione di cui al comma 1, di durata anche pluriennale, stabilisce:

a) gli obiettivi, le iniziative e gli standard formativi;

b) l'obbligo per A.I.NE.VA. di accettare il controllo della provincia sul raggiungimento degli obiettivi e degli standard formativi;

c) l'obbligo per A.I.NE.VA. di garantire l'integrale assunzione delle spese ai sensi del comma 2;

d) le modalità di determinazione degli oneri posti a carico dei partecipanti ai corsi ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.

4. Le materie di insegnamento e la durata dei corsi sono previsti dall'allegato I al presente regolamento.

5. Il corso è concluso con un esame finale, il cui superamento abilita all'esercizio delle funzioni relative alle figure professionali previste dall'art. 31/16. La commissione esaminatrice è composta dal dirigente del servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche, ovvero da un suo delegato, con funzioni di presidente e da almeno due membri scelti tra il personale provinciale con specifica competenza in materia di nivologia. La commissione è nominata dalla giunta provinciale.

Art. 31/22.

Attestati di qualifica

1. Il dirigente del Servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche rilascia ai candidati che abbiano superato l'esame finale l'attestato di qualifica abilitante all'esercizio delle funzioni relative alle figure professionali previste dall'art. 31/16.

2. Il dirigente del servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche, ai fini dell'esercizio delle funzioni riservate alle qualifiche professionali previste dall'art. 31/16, è autorizzato a riconoscere gli attestati rilasciati, a seguito del superamento di appositi esami, al termine di corsi aventi le caratteristiche previste dall'allegato I al presente regolamento, da parte di enti e soggetti senza fini di lucro con comprovata esperienza in materia di nivologia».

Art. 10.

Allegati

1. Dopo l'allegato D del regolamento sono aggiunti i seguenti allegati:

Allegato E: «Schede identificative delle valanghe»;

Allegato F: «Elaborati facenti parte del P.I.S.T.E.»;

Allegato G: «Elaborati facenti parte del P.I.D.A.V.»;

Allegato H: «Registro delle condizioni di sicurezza.»;

Allegato I: «Corsi abilitanti».

B	DESCRIZIONE DEI FENOMENI VALANGHIVI SIGNIFICATIVI					
B1	Episodio valanghivo del: _____					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Tipo di valanga: di fondo ☐ di superficie ☐ </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Tipo di moto: radente ☐ nubiforme ☐ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Tipo di neve: asciutta ☐ umida / bagnata ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Coesione della neve: debole ☐ elevata (a lastroni) ☐ </td> </tr> </table>			Tipo di valanga: di fondo ☐ di superficie ☐	Tipo di moto: radente ☐ nubiforme ☐	Tipo di neve: asciutta ☐ umida / bagnata ☐	Coesione della neve: debole ☐ elevata (a lastroni) ☐
Tipo di valanga: di fondo ☐ di superficie ☐	Tipo di moto: radente ☐ nubiforme ☐					
Tipo di neve: asciutta ☐ umida / bagnata ☐	Coesione della neve: debole ☐ elevata (a lastroni) ☐					
Caratteristiche nella zona di distacco Tipo di distacco: puntiforme ☐ lineare ☐ Larghezza massima del distacco: m Quota massima al distacco: m Spessore totale della neve: m Spessore massimo dello strato staccatosi: m						
Caratteristiche nella zona di arresto Quota minima all'accumulo: m Dimensioni dell'accumulo: lunghezza m larghezza m spessore m volume mc						
Parametri nivologici - nivometrici Densità media della neve nella zona di distacco: Kg/mc Fattore di scorrimento: (Secundo le direttive svizzere) Altri parametri _____						
B2	Episodio valanghivo del: _____					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Tipo di valanga: di fondo ☐ di superficie ☐ </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Tipo di moto: radente ☐ nubiforme ☐ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Tipo di neve: asciutta ☐ umida / bagnata ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Coesione della neve: debole ☐ elevata (a lastroni) ☐ </td> </tr> </table>			Tipo di valanga: di fondo ☐ di superficie ☐	Tipo di moto: radente ☐ nubiforme ☐	Tipo di neve: asciutta ☐ umida / bagnata ☐	Coesione della neve: debole ☐ elevata (a lastroni) ☐
Tipo di valanga: di fondo ☐ di superficie ☐	Tipo di moto: radente ☐ nubiforme ☐					
Tipo di neve: asciutta ☐ umida / bagnata ☐	Coesione della neve: debole ☐ elevata (a lastroni) ☐					
Caratteristiche nella zona di distacco Tipo di distacco: puntiforme ☐ lineare ☐ Larghezza massima del distacco: m Quota massima al distacco: m Spessore totale della neve: m Spessore massimo dello strato staccatosi: m						
Caratteristiche nella zona di arresto Quota minima all'accumulo: m Dimensioni dell'accumulo: lunghezza m larghezza m spessore m volume mc						
Parametri nivologici - nivometrici Densità media della neve nella zona di distacco: Kg/mc Fattore di scorrimento: (Secundo le direttive svizzere) Altri parametri _____						
B3	Episodio valanghivo del: _____					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Tipo di valanga: di fondo ☐ di superficie ☐ </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Tipo di moto: radente ☐ nubiforme ☐ </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Tipo di neve: asciutta ☐ umida / bagnata ☐ </td> <td style="padding: 5px;"> Coesione della neve: debole ☐ elevata (a lastroni) ☐ </td> </tr> </table>			Tipo di valanga: di fondo ☐ di superficie ☐	Tipo di moto: radente ☐ nubiforme ☐	Tipo di neve: asciutta ☐ umida / bagnata ☐	Coesione della neve: debole ☐ elevata (a lastroni) ☐
Tipo di valanga: di fondo ☐ di superficie ☐	Tipo di moto: radente ☐ nubiforme ☐					
Tipo di neve: asciutta ☐ umida / bagnata ☐	Coesione della neve: debole ☐ elevata (a lastroni) ☐					
Caratteristiche nella zona di distacco Tipo di distacco: puntiforme ☐ lineare ☐ Larghezza massima del distacco: m Quota massima al distacco: m Spessore totale della neve: m Spessore massimo dello strato staccatosi: m						
Caratteristiche nella zona di arresto Quota minima all'accumulo: m Dimensioni dell'accumulo: lunghezza m larghezza m spessore m volume mc						
Parametri nivologici - nivometrici Densità media della neve nella zona di distacco: Kg/mc Fattore di scorrimento: (Secundo le direttive svizzere) Altri parametri _____						

ALLEGATO F

ELABORATI FACENTI PARTE DEL P.I.S.T.E.

Il piano di intervento per la sospensione temporanea dell'esercizio, denominato P.I.S.T.E., è composto dai seguenti elaborati tecnici:

a) relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell'esercizio, motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi, e individua il luogo di deposito degli elaborati e delle documentazioni previsti nel piano stesso presso la sede locale del concessionario o del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci;

b) piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità per la raccolta, per l'analisi e per l'archiviazione dei dati e l'individuazione, ai sensi dell'art. 31/16, comma 2, del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni;

c) piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all'entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell'esercizio, disciplina i tempi e le modalità della stessa, anche in relazione alle caratteristiche morfologiche e meteorologiche dei siti, ed individua, ai sensi dell'art. 31/16 comma 2, il numero e le figure professionali del personale addetto alle operazioni. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione delle zone pericolose da interdire al pubblico e dei luoghi da presidiare, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all'informazione al pubblico.

ALLEGATO G

ELABORATI FACENTI PARTE DEL P.I.D.A.V.

Il piano di intervento per il distacco artificiale delle valanghe, denominato P.I.D.A.V., è composto dai seguenti elaborati tecnici:

a) relazione tecnico-illustrativa: descrive i tempi e le modalità di sospensione temporanea dell'esercizio nonché le caratteristiche delle misure da adottare, motiva le scelte progettuali, illustrandone i presupposti tecnico-scientifici e normativi, e individua il luogo di deposito degli elaborati e delle documentazioni previsti nel piano stesso presso la sede locale del concessionario o del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista da sci;

b) piano di monitoraggio: con riferimento ai siti valanghivi individuati, descrive le operazioni da compiere al fine di conoscere le condizioni di stabilità delle masse nevose. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti di monitoraggio nonché una relazione recante le modalità per la raccolta, per l'analisi e per l'archiviazione dei dati e l'individuazione, ai sensi dell'art. 31/16, comma 2, del numero e delle figure professionali del personale addetto a tali operazioni;

c) piano delle procedure: in relazione alla tipologia ed all'entità dei fenomeni valanghivi previsti, individua le aree potenzialmente interessate dalla sospensione temporanea dell'esercizio nonché i luoghi dove si svolgono le attività di distacco artificiale delle masse nevose, definendone le caratteristiche che condizionano lo svolgimento delle medesime attività, descrive i tempi e le modalità di effettuazione della sospensione temporanea dell'esercizio e delle operazioni di distacco artificiale delle valanghe ed individua, ai sensi dell'art. 31/16, comma 2, il numero e le figure professionali del personale addetto. Formano parte integrante del piano almeno un elaborato cartografico in scala idonea recante l'individuazione dei punti d'intervento e delle zone da interdire ai non addetti ai lavori o da presidiare nel corso delle operazioni, degli itinerari d'accesso e dell'estensione massima prevista delle singole valanghe distaccate artificialmente, nonché una relazione che descrive le procedure da seguire, ivi comprese quelle preordinate all'informazione al pubblico ed alla chiusura ed alla riapertura degli impianti a fune e delle piste da sci per l'intera durata delle operazioni e comunque fino a quando non siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed indica altresì le misure di sicurezza da adottare al fine di non arrecare danni a cose e persone.

REGISTRO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

Il registro delle condizioni di sicurezza si compone delle seguenti schede:

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO

COMPILAZIONE GIORNALIERA A CURA DEL DIRETTORE DELLE OPERAZIONI

Data _____

Società _____

Comprensorio sciistico _____

Pista da sci o impianto a fune _____

Figure professionali utilizzate nel comprensorio sciistico:

Responsabile della Sicurezza

☐
☐

Nominativo - recapito telefonico _____

Sostituto - recapito telefonico _____

Direttore delle operazioni

☐
☐

Nominativo - recapito telefonico _____

Sostituto - recapito telefonico _____

Operatore Distacco Artificiale

☐
☐

Osservatore nivologico

☐
☐
☐

Altro personale

☐
☐
☐

Variazioni che si verificano nel corso della giornata:

Firmato:

il Direttore delle operazioni _____

SCHEDA DI RILEVAMENTO EVENTI VALANGHIVI

VALANGA N° Codice della Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe o, in mancanza di questa, codice del Catasto delle valanghe Denominazione: Località: Comune:

A

DESCRIZIONE DELL' EVENTO

A1 Data dell' evento

Giorno: Mese: Anno: Non accertata ☐Periodo del giorno dell' evento: ora: mattino tra le ore 6 e le 12: 1 ☐pomeriggio tra le ore 12 e le 18: 2 ☐notte tra le ore 18 e le 6: 3 ☐non accertato: 4 ☐

A2 Classificazione della valanga

A2.1-Tipo di valanga:

di fondo 1 ☐di superficie 2 ☐

A2.2-Tipo di moto:

radente 1 ☐nubiforme 2 ☐

A2.3-Tipo di neve:

asciutta 1 ☐umida / bagnata 2 ☐

A2.4-Coesione della neve:

debole 1 ☐elevata (a lastroni) 2 ☐

A2.5-Dimensioni:

Lunghezza di
scorrimento m

A3 Danni

A4 Caratteristiche nella zona di distacco

A4.1-Tipo di distacco: puntiforme 1 ☐ lineare 2 ☐A4.2-Larghezza del distacco: m A4.3-Quota massima al distacco: m A4.4-Spessore totale della neve: m A4.5-Spessore dello strato staccatosi: m

A4.6-Cause del distacco: (massimo due risposte)

sconosciute 1 ☐ altre cause carico della neve fresca 2 ☐appesantimento da pioggia 3 ☐notevole rialzo termico 4 ☐carico di neve ventata 5 ☐caduta di comici o sassi 6 ☐transito di persone 7 ☐distacco artificiale 8 ☐

A5 Caratteristiche nella zona di arresto

A5.1-Quota minima all'accumulo: m A5.2-Tipo di neve: a blocchi 1 ☐a debole coesione 2 ☐ pallottolare 3 ☐

A5.3-Dimensioni dell' accumulo:

lunghezza m larghezza m spessore massimo m volume mc

A6 Frequenza stimata dell' evento

una o più volte all' anno 1 ☐ almeno una volta ogni 5 anni 2 ☐almeno una volta ogni 30 anni 3 ☐ oltre i 30 anni 4 ☐data dell' ultimo evento noto:

B	DESCRIZIONE DEL LUOGO DELL' EVENTO																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: top;">B1</td> <td style="text-align: center;">Caratteristiche della zona di distacco</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> B1.1-Esposizione: 1 ☐ N 2 ☐ NE 3 ☐ E 4 ☐ SE 5 ☐ S 6 ☐ SO 7 ☐ O 8 ☐ NO </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> B1.2-Morfologia: versante aperto 1 ☐ canalone 2 ☐ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> B1.3-Ubicazione: in prossimità delle creste 1 ☐ sopra il limite del bosco 2 ☐ sotto il limite del bosco 3 ☐ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> B1.4-Suolo e soprassuolo: roccia 1 ☐ ghiaione 2 ☐ ghiacciaio 3 ☐ prato o pascolo 4 ☐ arbuseto - ontaneto - mugheto 5 ☐ bosco di latifoglie 6 ☐ bosco di conifere 7 ☐ </td> </tr> </table>	B1	Caratteristiche della zona di distacco	B1.1-Esposizione: 1 ☐ N 2 ☐ NE 3 ☐ E 4 ☐ SE 5 ☐ S 6 ☐ SO 7 ☐ O 8 ☐ NO		B1.2-Morfologia: versante aperto 1 ☐ canalone 2 ☐		B1.3-Ubicazione: in prossimità delle creste 1 ☐ sopra il limite del bosco 2 ☐ sotto il limite del bosco 3 ☐		B1.4-Suolo e soprassuolo: roccia 1 ☐ ghiaione 2 ☐ ghiacciaio 3 ☐ prato o pascolo 4 ☐ arbuseto - ontaneto - mugheto 5 ☐ bosco di latifoglie 6 ☐ bosco di conifere 7 ☐		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: top;">B3</td> <td style="text-align: center;">Caratteristiche della zona di deposito</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> (massimo due risposte) </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> località _____ lungo il versante/canalone 1 ☐ alla base del versante/canalone 2 ☐ in area pianeggiante 3 ☐ sul versante opposto 4 ☐ nel bosco 5 ☐ in zone edificate 6 ☐ in zone presidiate da opere di difesa 7 ☐ a metri.... da..... _____ _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: top;">B4</td> <td style="text-align: center;">Sistemi di difesa esistenti</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> nessuno 1 ☐ sistemi artificiali di distacco 2 ☐ opere attive (stabilizzazione del manto) 3 ☐ opere passive (deviazione/contenimento della valanga) 4 ☐ tipo: _____ _____ _____ </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	B3	Caratteristiche della zona di deposito	(massimo due risposte)		località _____ lungo il versante/canalone 1 ☐ alla base del versante/canalone 2 ☐ in area pianeggiante 3 ☐ sul versante opposto 4 ☐ nel bosco 5 ☐ in zone edificate 6 ☐ in zone presidiate da opere di difesa 7 ☐ a metri.... da..... _____ _____		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: top;">B4</td> <td style="text-align: center;">Sistemi di difesa esistenti</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> nessuno 1 ☐ sistemi artificiali di distacco 2 ☐ opere attive (stabilizzazione del manto) 3 ☐ opere passive (deviazione/contenimento della valanga) 4 ☐ tipo: _____ _____ _____ </td> </tr> </table>		B4	Sistemi di difesa esistenti	nessuno 1 ☐ sistemi artificiali di distacco 2 ☐ opere attive (stabilizzazione del manto) 3 ☐ opere passive (deviazione/contenimento della valanga) 4 ☐ tipo: _____ _____ _____	
B1	Caratteristiche della zona di distacco																						
B1.1-Esposizione: 1 ☐ N 2 ☐ NE 3 ☐ E 4 ☐ SE 5 ☐ S 6 ☐ SO 7 ☐ O 8 ☐ NO																							
B1.2-Morfologia: versante aperto 1 ☐ canalone 2 ☐																							
B1.3-Ubicazione: in prossimità delle creste 1 ☐ sopra il limite del bosco 2 ☐ sotto il limite del bosco 3 ☐																							
B1.4-Suolo e soprassuolo: roccia 1 ☐ ghiaione 2 ☐ ghiacciaio 3 ☐ prato o pascolo 4 ☐ arbuseto - ontaneto - mugheto 5 ☐ bosco di latifoglie 6 ☐ bosco di conifere 7 ☐																							
B3	Caratteristiche della zona di deposito																						
(massimo due risposte)																							
località _____ lungo il versante/canalone 1 ☐ alla base del versante/canalone 2 ☐ in area pianeggiante 3 ☐ sul versante opposto 4 ☐ nel bosco 5 ☐ in zone edificate 6 ☐ in zone presidiate da opere di difesa 7 ☐ a metri.... da..... _____ _____																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: top;">B4</td> <td style="text-align: center;">Sistemi di difesa esistenti</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> nessuno 1 ☐ sistemi artificiali di distacco 2 ☐ opere attive (stabilizzazione del manto) 3 ☐ opere passive (deviazione/contenimento della valanga) 4 ☐ tipo: _____ _____ _____ </td> </tr> </table>		B4	Sistemi di difesa esistenti	nessuno 1 ☐ sistemi artificiali di distacco 2 ☐ opere attive (stabilizzazione del manto) 3 ☐ opere passive (deviazione/contenimento della valanga) 4 ☐ tipo: _____ _____ _____																			
B4	Sistemi di difesa esistenti																						
nessuno 1 ☐ sistemi artificiali di distacco 2 ☐ opere attive (stabilizzazione del manto) 3 ☐ opere passive (deviazione/contenimento della valanga) 4 ☐ tipo: _____ _____ _____																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30px; text-align: center; vertical-align: top;">B2</td> <td style="text-align: center;">Zona di scorrimento</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> versante aperto 1 ☐ canalone 2 ☐ </td> </tr> </table>			B2	Zona di scorrimento	versante aperto 1 ☐ canalone 2 ☐																		
B2	Zona di scorrimento																						
versante aperto 1 ☐ canalone 2 ☐																							

C	UBICAZIONE CARTOGRAFICA
Carta tecnica provinciale o regionale numero: Coordinate UTM del punto massimo al distacco Tavoletta IGM numero: Coordinate UTM del punto minimo all' arresto 	

D	NOTE:

E	DATI DEL RILEVATORE
Nome _____ Cognome _____ Comprensorio sciistico _____ Ente di appartenenza _____ Data del rilevamento VISTO: Il Direttore delle operazioni _____	

**SCHEDA GIORNALIERA DELLE CONDIZIONI
NIVOMETEOROLOGICHE GENERALI**

dal _____ di _____
 stazione di _____
 chilucine s.l.m.: _____ esp.: _____ pend.: _____
 il direttore _____ VISTO: il Direttore delle operazioni _____

[illegible]

Osservazioni complementari

SCHEMA DELLE CONDIZIONI NIVOLOGICHE LOCALI

Località	Data	Ora	Note
Codice stazione	Altezza manto nevoso		
Altitudine s.l.m.	Temperatura aria		Nuvi
Esposizione	Pendenza		Precipitazioni
Coordinate UTM	Il rilevatore VISTO: Il Direttore delle operazioni		Vento

T - °C R kg 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10	cm	Grani -	Strati di scioglimento
		Forma -	(mm)
	170		
	160		
	150		
	140		
	130		
	120		
	110		
	100		
	90		
	80		
	70		
	60		
	50		
	40		
	30		
	20		
	10		

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE			
A TEST DELLA MANO			
Stima della durezza della neve al suolo - Resistenza equiparata ad una sonda a percussione		Simbolo grafico	Terminologia
0 - 20 N FA	MOLTO BASSA		PUGNO
20 - 150 N 4F	BASSA		QUATTRO DITA
150 - 500 1F	MEDIA		UN DITO
500 - 1000 B	ALTA		MATITA
> 10.000 N M	MOLTO ALTA		COLTELLO
	GHIACCIO		GHIACCIO

B BLOCCO DI SLITTAMENTO			
	Distacco del blocco	Spessore strato	Altezza neve: _____ cm
1	Scavando		
2	Scendendo con gli sci sopra il blocco		
3	Durante le flessioni con gli sci		
4	Durante il primo salto con gli sci		
5	Durante il secondo salto con gli sci		
6	Durante il salto senza sci		
7	Non è possibile		



2,5



1,5
2 m

C ESEMPIO				
T °C R Kg 2019181716151413121110987654321 10080604020020406080100 M B 1F 2F 4F F		cm Cristalli Forma Grandezza (mm)		Note
		80		39° Blocco di scivolamento
		70	+ + 2 - 3	
			1.5	
		60	/ \ 1.0	
			0.5	
		50	□ ∨ 2.0	
		40	• • 0.25	
		30	• □ 0,5 - 1	
20	□ □ 2,0			
10		5,0		

PALINA N°

--	--

Pista da sci o impianto a fune: _____

VISTO: il Direttore delle operazioni _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible][illegible]

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA **COMPILAZIONE GIORNALIERA A CURA DEL DIRETTORE DELLE OPERAZIONI**

Data/Ora _____

Società _____

Compressorio sciistico _____

Pista da sci o impianto a fune _____

DIRETTORE DELLE OPERAZIONI**SITUAZIONE METEOROLOGICA****AL MOMENTO DEL RILIEVO**

(Barrare le voci significative)

☐

Nuvoloso

☐

Tempo buono

☐

Pioggia

☐

Neve

☐

Vento

NEVICATE NELLE ULTIME 24 ORE

cm

ANDAMENTO TEMPERATURE**DELL'ARIA NELLE ULTIME 24 ORE**☐

In diminuzione

☐

In forte diminuzione

☐

Stabile

☐

In aumento

☐

In forte aumento

ACCUMULI EOLICI NELLE ULTIME 24 ORE☐

No

☐

Sì

SITUAZIONE VALANGHIVA NELLE ULTIME 24 ORE☐

Nulla

☐

Ridotta

☐

Rilevante

PROVE**EFFETTUATE**☐

Prova

stratigrafica

☐

Blocco

sistamento

☐

Test della

mano

☐

Lettura

peline

☐

Distacco

artificiale

☐

Altro

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA:

TIPO DI PROCEDURA DECISIONALE ADOTTATA:

Firmato:

Il Direttore delle operazioni

CORSI ABILITANTI

CORSO PER OSSERVATORE NIVOLOGICO.

Il corso è finalizzato a fornire le nozioni di base relative alla tematica delle valanghe e della neve nonché le conoscenze necessarie al corretto rilevamento dei dati nivometeorologici.

Il corso verte sulle seguenti materie:

meteorologia alpina, formazione ed evoluzione del manto nevoso, tipologia delle valanghe ed influenza del sovraccarico sul meccanismo di distacco, terreno da valanghe, strumenti di misura e metodi di osservazione, nozioni di autosoccorso e soccorso organizzato.

Titolo di studio richiesto per l'accesso al corso: diploma di scuola media inferiore.

Numero minimo di ore di insegnamento: 30.

CORSO PER OPERATORE DEL DISTACCO ARTIFICIALE DELLE VALANGHE.

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze tecnico-operative relative al controllo dei fenomeni valanghivi mediante distacco artificiale.

Il corso verte sulle seguenti materie:

principi base di dinamica delle valanghe, aspetti teorici ed applicativi relativi ai diversi metodi di distacco artificiale, norme di sicurezza e soccorso, normative di settore.

Titolo di studio richiesto per l'accesso al corso: diploma di scuola media inferiore.

Numero minimo di ore di insegnamento: 30.

CORSO PER DIRETTORE DELLE OPERAZIONI.

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze necessarie alla gestione dei piani delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe.

Il corso verte sulle seguenti materie:

meteorologia alpina, strumenti di misura e metodi di osservazione in meteorologia, situazioni sinottiche ed approfondimento di casi reali, interpretazione delle carte meteorologiche;

stabilità di manto nevoso, metodi per la previsione delle valanghe a scala locale e regionale, utilizzo di strumenti scientifici per la previsione delle valanghe, organizzazione e gestione della sicurezza da valanga in comprensori sciistici, tecniche di soccorso e autosoccorso;

informazioni di base sulle normative di settore.

Titolo di studio richiesto per l'accesso al corso: diploma di scuola media inferiore.

Numero minimo di ore di insegnamento: 50.

CORSO PER RESPONSABILE DELLA SICUREZZA.

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze teoriche ed applicative necessarie al controllo e alla supervisione delle attività connesse alla gestione del piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe.

Il corso verte sulle seguenti materie:

meteorologia alpina, strumenti di misura e metodi di osservazione in meteorologia, situazioni sinottiche ed approfondimento di casi reali, interpretazione delle carte meteorologiche;

stabilità del manto nevoso, metodi per la previsione delle valanghe a scala locale e regionale, organizzazione e gestione della sicurezza da valanga in comprensori sciistici, tecniche di soccorso e autosoccorso, aspetti connessi all'utilizzo di esplosivi per il distacco artificiale delle valanghe;

metodi di previsione del rischio valanghivo, aspetti teorici (metodi convenzionali, modelli di tipo statistico e deterministico, sistemi esperti);

metodi di valutazione e verifica delle caratteristiche dinamiche delle valanghe (modelli a fluido infinito, modelli a fluido newtoniano e non newtoniano, modelli granulari, modelli di tipo integrale, ecc.);

responsabilità civile e penale, figura del dolo e della colpa, concetto di prevedibilità dell'evento, legislazione e norme penali nel campo delle valanghe, giurisprudenza, cenni sulle normative provinciali e regionali in materia di sicurezza da valanghe nei comprensori sciistici.

Titolo di studio richiesto per l'accesso al corso: diploma di scuola media superiore.

Numero minimo d'ore d'insegnamento: 60.

00R0788

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2000, n. 0319/Pres.

Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/1999. Approvazione integrazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'articolo 26 della legge regionale medesima, che prevede il possesso del tesserino venatorio, in corso di validità, per esercitare la caccia nel Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000 registrato alla Corte dei conti in data 29 maggio 2000, registro 1, foglio 12, con il quale è stato approvato il regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui al suddetto art. 26 della citata legge regionale n. 30/1999;

Visto, in particolare, l'art. 3 del regolamento suddetto il quale dispone che, per acquisire il tesserino regionale di caccia e per mantenere la qualifica di assegnatario ad una riserva di caccia, il cacciatore deve, a pena di decadenza dalla assegnazione alla riserva stessa, dare dimostrazione, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, al direttore della riserva, del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo regolamento, nonché di quelli previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1999;

Preso atto che il decreto del presidente della giunta regionale n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000 è entrato in vigore il 15 giugno 2000 e che quindi per l'annata venatoria 2000-2001 non risulta applicabile il disposto di cui al succitato articolo 3;

Ritenuto necessario, in assenza di una specifica previsione regolamentare, stabilire, per l'annata venatoria 2000-2001, le modalità per il rilascio del tesserino regionale al cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia;

Sentito in merito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 27 luglio 2000;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2476 dell'8 agosto 2000;

Decreta:

È approvata l'integrazione del «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», emanato con D.P.G.R. n. 0128/Pres. del 20 aprile 2000, con l'inserimento, dopo l'articolo 13, del seguente articolo che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione:

Art. 13-bis.

Norma di prima applicazione

1. In via di prima applicazione, per il rilascio, nell'annata venatoria 2000-2001, del tesserino regionale di caccia ai cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia del Friuli-Venezia Giulia, la dimostrazione, a pena di decadenza dall'assegnazione alla riserva di appartenenza, del possesso del permesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia, dell'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile per uso caccia, della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, e del pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 27, comma 1 della legge regionale n. 30/1999, nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b) della suddetta legge

regionale n. 30/1999, deve essere data al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria entro 150 (centocinquanta) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.»

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare detta disposizione come integrazione a regolamento della regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della regione.

Trieste, 31 agosto 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 9 ottobre 2000
Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 39*

01R0092

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2000, n. 0321/Pres.

Legge regionale n. 10/1997, art. 4, comma 2, lettera b-bis) e comma 4-bis legge regionale n. 13/2000, art. 3, commi 9, 10, 11 e 12. Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico in tutto il territorio montano. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con la legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 è costituito il fondo regionale per lo sviluppo della montagna con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Premesso che l'art. 4, comma 2, lettera b-bis e comma 4-bis, della citata legge regionale n. 10/1997, così come introdotti dall'art. 13 della legge regionale n. 3/1998 dispone che con le risorse del fondo regionale per lo sviluppo della montagna possono essere finanziati interventi per la riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori montani;

Atteso che per le finalità su indicate è stato adottato apposito regolamento approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0248/Pres. del 1° luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1998, Registro 1, foglio 369;

Premesso, altresì, che con l'art. 10, comma 1 della legge regionale 25/1999 sono state apportate modifiche legislative all'art. 4, comma 4-bis, della legge regionale n. 10/1997;

Considerato che con l'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), si riformula la fattispecie normativa riguardante gli interventi in parola individuando nello specifico i limiti di reddito dei nuclei familiari ai fini dell'applicazione dei benefici di cui trattasi;

Atteso che le modalità per l'attuazione degli interventi di riduzione dei costi di riscaldamento sono definite, con apposito regolamento, ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis e comma 10, della legge regionale n. 10/1997, come introdotto dall'art. 3 della legge regionale n. 13/2000;

Ritenuto, pertanto, di dover riformulare la disciplina regolamentare per l'erogazione dei benefici in parola;

Considerato che l'ammontare dei contributi è stabilito dall'art. 3, comma 9, della legge regionale n. 13/2000 e dall'art. 5, comma 3, del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° luglio 1998, n. 0248/Pres.;

Considerato che per l'attuazione degli interventi possono essere utilizzate annualmente le risorse del fondo montagna nel massimo del 30% e che per l'anno 1999 la spesa autorizzata dall'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 25/1997 ammonta a L. 5.000.000.000;

Visto il testo del Regolamento in merito predisposto dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

Sentito il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali nella seduta del 27 luglio 2000;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2489 dell'8 agosto 2000;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico in tutto il territorio montano di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b*)-*bis* e comma 4-*bis* della legge regionale 8 aprile 1997 n. 10 e dall'art. 3, commi 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

Trieste, 31 agosto 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Udine addì 26 settembre 2000

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 33

Regolamento per l'attuazione degli interventi mirati all'abbattimento dei costi di riscaldamento per uso domestico in tutto il territorio montano di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b*)-*bis* e comma 4-*bis* della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e dall'art. 3, commi 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi destinati alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano mediante la concessione di contributi, in forza del disposto normativo di cui all'art. 4, comma 2, lettera *b*)-*bis* e comma 4-*bis* della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e dall'art. 3, commi 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

Art. 2.

Area d'intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 1 interessano i seguenti territori:

a) Comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

b) frazioni di Comuni che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;

c) Comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 individuati annualmente con decreto del Ministro competente;

d) frazioni di Comuni non metanizzate ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 individuate annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 10, lettera *c*), punto 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo sostituita dall'art. 12, comma 4, della legge n. 488/1999. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente regolamento, gli enti locali interessati sono altresì tenuti a comunicare il provvedimento relativo all'individuazione delle frazioni non metanizzate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna entro il 30 settembre di ogni anno.

2. I territori interessati sono:

A) Provincia di Udine

Comunità montana della Carnia - Comuni di: Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni Di Sopra, Forni Di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

Comunità montana Canal del Ferro - Val Canale - Comuni di: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.

Comunità montana del Gemonese - Comune di: Montenars.

Comunità montana del Torre - Comuni di: Attimis, limitatamente alle frazioni di Porzus, Subit e Borgo Cancellier, e, nella frazione di Forame, ai borghi Mattielligh, Salandri, Scovertz, Pecol, Bombardier, Faedis, limitatamente alle località Pedrosa, Clap, Valle, Canebola, Piano Delle Farcadizze, Costalunga, Costapiana, Gradi-schiutta, Lusevera, Nimis, limitatamente alle frazioni di Monteprato, Chialminis, Tamar, Ramandolo, Pecolte di Sotto e Pecolte di Sopra, Lase e Nongruella, Borgo di Mezzo, Cergneu Superiore, Clotz, Taipana, Tarcento, limitatamente alla via Stella, via Malemaseria (porz.), via Sammardenchia (porz.), via Del Castello (porz.), via Val Di Non, via Bernadia (porz.), via Zatreppi, via XXIX Settembre 1944 (porz.), via Uscunt, via Villin (porz.) e alle borgate di Coccano e Uscunt, Patochis, Zatrepi, Stella, Boreaniz, Michs, Malemaseria (porz.), Soret, Boscut, Londra, Ros, Culau, Beorchian, Case Zuc.

Comunità montana delle Valli del Natisone - Comuni di: Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna.

B) - Provincia di Pordenone.

Comunità montana Meduna-Cellina - Comuni di: Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco.

Comunità montana della Val D'arzano, Val Cosa, Val Tramontina - comuni di: Clauzetto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio.

Comunità Pedemontana del Livenza - Comuni di: Aviano, limitatamente alle località di Busa di Villotta, Collalto, Piancavallo, Polcenigo, limitatamente alla località Mezzomonte.

C) - Provincia di Gorizia

Comunità montana del Collio - Comuni di: Dolegna del Collio, San Floriano del Collio.

D) - Provincia di Trieste

Comunità montana del Carso - Comuni di: Monrupino, Sgonico.

3. L'elenco di cui al comma 2 è soggetto a modificazioni in seguito all'esperimento da parte dei Comuni interessati delle procedure previste per l'inserimento delle frazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) del comma 1 ed alle eventuali variazioni di cui al decreto ministeriale richiamato alla lettera *c*) dello stesso comma 1.

Art. 3.

Requisiti dei beneficiari

1. Per accedere al contributo, ogni singola famiglia deve possedere i seguenti requisiti:

a) fruire di un reddito annuo complessivo non superiore a L. 45.000.000 nel caso di famiglie monoreddito ovvero di un reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare non superiore a L. 65.000.000 negli altri casi;

b) residenza ed iscrizione di tutti i componenti il nucleo familiare, all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nei territori di cui all'art. 2.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera *a*) il reddito da considerare è quello complessivo imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF da tutti i componenti il nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Art. 4.

Aggiornamenti dei limiti di reddito

1. I limiti massimi di reddito imponibile fissati dall'art. 3, comma 1, possono essere rideterminati ogni due anni con decreto del direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, da pubbli-

carsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie accertate dall'ISTAT e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Composizione del nucleo familiare

1. Per le finalità di cui all'art. 3, per nucleo familiare si intende quello dichiarato nella domanda presentata dall'interessato e desunto dallo stato di famiglia al momento della presentazione della domanda.

Art. 6.

Limiti del contributo

1. La spesa ammissibile a contributo è determinata dall'ammontare delle spese del combustibile per il riscaldamento dell'abitazione sostenute e quietanzate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione delle domande.

2. Il contributo viene quantificato nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e comunque in misura non superiore a un milione per nucleo familiare e per anno.

3. Il contributo viene quantificato nella misura massima forfettaria di L. 400.000 per nucleo familiare e per anno ai richiedenti che si trovano nella condizione di cui all'art. 7, comma 5.

Art. 7.

Presentazione delle domande ed istruttoria

1. Per l'assegnazione dei contributi è predisposto apposito bando adottato annualmente con decreto del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il bando riporta la definizione dell'area d'intervento, l'ammontare del finanziamento, il termine per la presentazione delle domande e in allegato il modello di domanda da compilare da parte degli interessati. Con la domanda il richiedente è tenuto a dichiarare:

a) i dati relativi alla residenza ed alla iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del comune (APR);

b) lo stato di famiglia;

c) i redditi percepiti dall'intero nucleo familiare;

d) l'attestazione che l'alloggio presso cui il richiedente risiede è adibito a prima abitazione.

2. Le domande devono essere presentate presso la sede della Comunità montana di cui fa parte il Comune nel cui territorio risiede il richiedente entro il termine perentorio fissato dal bando.

3. Le domande presentate in bollo sono sottoscritte dal richiedente in presenza del dipendente della Comunità montana addetto a riceverle ovvero potranno essere spedite tramite servizio postale. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata fotocopia della carta di identità del richiedente in corso di validità.

4. Ai fini della concessione del contributo i richiedenti allegano alla domanda la documentazione relativa alla spesa sostenuta e quietanzata per l'acquisto del combustibile da riscaldamento comprensiva anche dell'I.V.A., in originale o in copia non autenticata annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del richiedente stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

5. I richiedenti che provvedono al riscaldamento della propria abitazione utilizzando il legname derivato dal taglio delle colture boschive devono espressamente attestarlo nella domanda.

6. Le comunità montane provvedono all'istruttoria delle domande presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la loro presentazione, salva la possibilità da parte delle Comunità stesse di sospendere i termini per richiesta di ulteriore documentazione.

7. Le comunità montane effettuano annualmente, nel limite del 5%, il controllo a campione dei dati contenuti nelle domande presentate.

Art. 8.

Graduatoria

1. Le singole comunità montane provvedono alla redazione della graduatoria delle domande pervenute, tenendo conto del reddito pro-capite dei singoli componenti il nucleo familiare determinato in base al quoziente tra reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare diviso per il numero dei componenti il nucleo stesso.

2. La graduatoria viene disposta tenendo conto, nell'ordine, della domanda dalla quale risulta il reddito pro-capite per nucleo familiare più basso così come determinato ai sensi del comma 1.

3. Le graduatorie così formulate sono inviate al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che provvede a redigere la graduatoria unica dei richiedenti il contributo.

4. La graduatoria, approvata con decreto del direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna che attribuisce alle comunità montane le risorse necessarie per la concessione dei contributi, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. Le comunità montane provvedono alla concessione ed erogazione dei contributi ai beneficiari utilizzando le risorse finanziarie attribuite a ciascuna di esse sulla base del provvedimento di cui all'art. 8, comma 4.

2. Le comunità montane provvedono all'eventuale revoca dei contributi concessi. Trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Le comunità montane sono tenute a presentare al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna l'elenco dei contributi concessi recante l'indicazione del beneficiario, l'importo erogato e gli estremi del mandato di pagamento, con in calce la dichiarazione del Presidente della comunità attestante che i contributi sono stati concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

Art. 10.

Contributi relativi all'anno 1999

1. Le domande per la concessione dei contributi relativi al 1999, potranno essere presentate, anche successivamente al 31 dicembre 2000, entro il termine fissato dall'apposito bando.

Art. 11.

Abrogazione

Il regolamento approvato con decreto del presidente della giunta 1° luglio 1998, n. 0248/Pres. è abrogato.

ANTONIONE

01R0017

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0323/Pres.

Regolamento per la concessione ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 44 del 2 novembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con l'art. 6, comma 87, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2000»), l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato dall'art. 17, terzo comma,

della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti;

Atteso che il finanziamento è destinato alla prestazione di garanzie per favorire, l'accesso al credito, nonché all'attività di consulenza ed assistenza nel momento della successione nell'impresa, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla giunta regionale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto in particolare l'art. 30 della legge regionale medesima, ai sensi del quale i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione, regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predefiniti con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Ritenuto pertanto di disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Atteso inoltre che gli incentivi di cui al comma 88 sono concessi nei limiti del regime di aiuto «*de minimis*» definito dalle norme comunitarie;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economico-produttive, che si è espresso favorevolmente in data 8 agosto 2000;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2497 dell'8 agosto 2000;

Decreta:

È approvato per i motivi esposti in premessa, il «Regolamento per la concessione ai consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti», di cui all'art. 6, comma 87 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nel testo di cui all'allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 31 agosto 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 9 ottobre 2000

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 33

ALLEGATO A

Regolamento per la concessione ai Consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti.

Art. 1.

Beneficiari

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui ai commi 87 e 88 dell'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'art. 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative artigiane ed i consorzi tra le imprese artigiane iscritti nell'apposita sezione dell'albo stesso ai sensi degli art. 31-bis e 31-ter della predetta legge regionale 6/1970, associati ai consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, di seguito denominati Congafi.

2. Gli incentivi sono concessi nell'ipotesi di successione nell'impresa o in una sua quota *mortis causa* o per atto tra vivi, tra l'imprenditore o socio di società artigiana e i figli, collaboratori familiari o dipendenti che prestino la propria attività presso l'impresa stessa da almeno due anni alla data della successione.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Il finanziamento è concesso ai Congafi ed è destinato ad integrare il fondo rischi costituito ai sensi della legge regionale n. 30/1978 e disciplinato dalle convenzioni previste dall'art. 57 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, al fine di prestare al soggetto subentrante la garanzia sui finanziamenti contratti per l'acquisizione dell'impresa o di una sua quota, per l'ammodernamento degli immobili e degli impianti, per le spese di avvio, gestione e consulenza aziendale, nonché per le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza e assistenza nel momento della successione nell'impresa.

2. Il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni e la garanzia massima concedibile è pari all'80% del finanziamento stesso.

3. I Congafi possono inoltre utilizzare una quota del finanziamento assegnato per concedere al soggetto subentrante un contributo pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisizione di servizi di consulenza e assistenza finalizzati alla successione nell'impresa o in una sua quota.

4. Sono ammissibili i finanziamenti contratti e le spese sostenute nell'anno antecedente e nei tre anni successivi alla data dell'atto di successione, a condizione che la domanda sia presentata prima della data di stipula del mutuo e della fattura relativa alla consulenza.

Art. 3.

Regime di aiuto applicabile e cumulabilità

1. Gli incentivi sono concessi secondo la regola sugli aiuti «*de minimis*» di cui alle comunicazioni della Commissione europea n. 96/C-213/04 e 96/C-68/06.

2. Sono quindi escluse le imprese operanti nei settori disciplinati dal trattato CECA, delle costruzioni navali, dei trasporti, dell'agricoltura e della pesca.

3. Nell'ambito della regola del «*de minimis*» gli incentivi sono cumulabili con altri incentivi concessi allo stesso titolo ed in particolare con quelli concessi dall'ente per lo sviluppo dell'artigianato ai sensi del regolamento per la concessione di agevolazioni nel caso di trasmissione d'impresa approvato dal consiglio di amministrazione dell'ESA con delibera n. 77 del 28 ottobre 1999 e dalla giunta regionale con decreto della giunta regionale n. 3737 di data 3 dicembre 1999.

Art. 4.

Criteri per il riparto dei fondi

1. I fondi di cui al comma 87 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000 sono ripartiti tra i Congafi secondo i seguenti criteri:

a) 50% dello stanziamento in proporzione al numero dei soci al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) 25% in proporzione all'ammontare, delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) 25% in proporzione al numero delle imprese beneficiarie di garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Al fine di acquisire i fondi i Congafi presentano, entro il 10 marzo di ciascun anno, alla Direzione regionale del lavoro, della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, apposita domanda corredata dei dati di cui al comma 1 e del rendiconto degli interventi effettuati nell'anno precedente.

3. In sede di prima applicazione la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dai commi 87 e 88 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000 e dal presente regolamento, trova applicazione la legge regionale n. 30/1978.

ANTONIONE

00R0767

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 73.

Bilancio di previsione per l'anno 2000 - Terza variazione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 31 ottobre 2000)**(Omissis).***01R0111**

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 74.

Legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 «Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti». Integrazioni.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 31 ottobre 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 «Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti» è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, presentano alla giunta regionale entro il 31 dicembre 2000, le iniziative che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 25 ottobre 2000

PASSALEVA*(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale n. 132/22.5.2000)*

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 settembre 2000 ed è stata visitata dal Commissario del Governo il 19 ottobre 2000.

01R0112

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 75.

Modifica della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 «Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento», già modificata dalla legge regionale 8 marzo 2000, n. 20.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 31 ottobre 2000)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Sostituzione del comma 9 dell'art. 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8*

Il comma 9 dell'art. 17 della legge regionale 23 febbraio 1999, n. 8 (Norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle strutture sanitarie: autorizzazione e procedura di accreditamento) già sostituito dall'art. 2 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 20 è sostituito dal seguente:

«9. Il sindaco territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro dodici mesi dalla richiesta, dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L., la sussistenza dei requisiti richiesti.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 25 ottobre 2000

PASSALEVA*(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale n. 132/22.5.2000)*

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 settembre 2000 ed è stata visitata dal Commissario del Governo il 19 ottobre 2000.

01R0113

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2000, n. 76.

Norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'euro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 31 ottobre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge detta norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'euro nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali sul passaggio alla moneta unica europea nonché per l'adozione da parte della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e dei soggetti pubblici e privati concessionari di pubblici servizi nella materie di competenza regionale dei comportamenti idonei a favorire tale passaggio con la massima tempestività ed il minore impatto sui cittadini.

2. Resta in ogni caso fermo tutto quanto disposto a livello legislativo nazionale per assicurare la continuità degli strumenti e dei rapporti giuridici e delle neutralità del passaggio dalla moneta nazionale all'euro ed in particolare quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo 1998, n. 213 a proposito di parametri di indicazione, calcoli intermedi e importi in lire contenuti in norme vigenti nonché dall'art. 51 in ordine alla conversione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Art. 2.

Rapporti documentali

1. Dal 1° gennaio 1999 e fino alla scadenza del periodo transitorio fissata al 31 dicembre 2001, tutti gli strumenti giuridici posti in essere dalla Regione Toscana nonché ogni comunicazione o documento della stessa tanto rivolto a soggetti pubblici che privati recano la doppia indicazione degli importi in lire ed euro.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione, ivi comprese le aziende sanitarie nonché per i soggetti pubblici e privati esercenti servizi pubblici nelle materie di competenza regionale decorrono dal termine fissato con deliberazione della giunta regionale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed assunta previa consultazione dei soggetti interessati. Il termine non può essere comunque superiore al 1° luglio 1999 per ciò che concerne enti ed aziende dipendenti ed al 1° dicembre 1999 per i concessionari di servizi pubblici.

3. Dal 1° gennaio 1999 e fino alla scadenza del periodo transitorio, tutte le dichiarazioni, attestazioni e documenti previsti da strumenti giuridici regionali e nazionali ed aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge possono essere prodotte con gli importi indicati esclusivamente in euro.

4. All'adeguamento della nomina adottata sulla base di strumenti giuridici di emanazione regionale, ancorché prevista in atti normativi, si provvede in via amministrativa con atti dirigenziali. Il mancato adeguamento della modulistica non impedisce comunque l'esercizio della facoltà di cui al comma 3.

Art. 3.

Pagamenti e versamenti in euro

Ai creditori e ai debitori dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge dal 1° gennaio 1999 e fino alla scadenza del periodo transitorio è assicurata la possibilità di ottenere il pagamento o di effettuare il versamento in euro, qualora l'adempimento non avvenga in contanti.

Art. 4.

Comitato regionale per l'euro

1. La Regione istituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale, il comitato regionale per l'euro.

2. Il comitato ha finalità di sovrintendere alla risoluzione delle problematiche e alla impostazione delle azioni correlate con l'introduzione dell'euro per ciò che concerne la Regione, gli enti ed aziende da essa dipendenti, ivi comprese le aziende sanitarie e i soggetti pubblici e privati concessionari di servizi pubblici in materie di competenza regionale. A tal fine il comitato regionale, anche nell'ambito di eventuali indirizzi impartiti dal comitato nazionale per l'euro, attiva ogni opportuno coordinamento in materia con gli enti locali e con gli uffici statali operanti nella Regione, anche mediante iniziative comuni con i comitati provinciali per l'euro.

3. La deliberazione di cui al comma 1 specifica le competenze del comitato regionale, ne determina la composizione e la durata, individua le strutture operative di supporto. La partecipazione ai lavori del comitato è a titolo gratuito.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative proposte dal comitato di cui al precedente art. 4 si fa fronte con apposito capitolo da istituire nel bilancio di previsione 1999.

2. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 27 ottobre 2000

PASSALEVA

(Incaricato con decreto del presidente della giunta regionale n. 132/22.5.2000)

La presente legge, approvata dal consiglio regionale il 15 settembre 1998 e dallo stesso riapprovata il 27 ottobre 1998 ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, è promulgata, ai sensi dell'art. 27, secondo comma dello statuto della Regione Toscana, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 28 settembre - 11 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a serie speciale - n. 43 del 18 ottobre 2000, che dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Governo.

01R0114

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 novembre 2000, n. 15.

«Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 144 del 1° dicembre 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è sostituito dal seguente:

«1. Le deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza beneficenza di determinazione e/o modifiche delle piante organiche del personale, al fine di verificarne la corrispondenza ai livelli assistenziali previsti dai regolamenti regionali e la compatibilità con la dimensione dell'attività istituzionale, sono soggette all'approvazione della Regione.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri di corrispondenza e di compatibilità di cui al comma 1.

3. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta di parere da parte della giunta regionale. Decorso detto termine, la giunta adotta il provvedimento di cui al comma 2.

4. I procedimenti amministrativi sono conclusi con atto dirigenziale entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti».

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è abrogato.

Art. 3.

1. L'art. 4 della legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 novembre 2000

FITTO

01R0174

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 25 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2001 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2001, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2001 in corso di esame.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001101, 1001102, 1001103, 1001104, 1001105, 1001106, 2222107, 2233202, nonché per le spese inerenti all'attuazione del programma operativo regionale 2000-2006 della Calabria.

3. Nel limite di tre dodicesimi è anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'AFOR (Azienda forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 2001 annessi al bilancio regionale.

4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma è altresì autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 gennaio 2001

CHIARAVALLOTI

01R0161

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 2.**Istituzione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CORECOM.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 26 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Comitato regionale per le comunicazioni*

1. Il consiglio regionale della Calabria, nel rispetto del pluralismo e della concorrenza, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali, linguistiche e religiose, promuove ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il potenziamento delle comunicazioni nella Regione.

2. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la presente legge istituisce presso il consiglio regionale il comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato «CORECOM Calabria», quale organo con funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, nonché funzionalmente organo, nell'ambito delle norme di cui alla legge n. 249 del 31 luglio 1997, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 2.*Funzioni*

1. Il CORECOM - CALABRIA assicura in ambito regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

2. Il CORECOM - CALABRIA esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale e, come funzioni delegate, quelle di competenza dell'Autorità dalla stessa delegate, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997, mediante la stipula di apposite convenzioni sottoscritte dal presidente dell'Autorità e dal presidente del CORECOM - CALABRIA, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate di cui all'art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e d) del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53/1999 del 28 aprile 1999, nonché le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.

Art. 3.*Funzioni proprie*

1. Il CORECOM - CALABRIA, svolge le seguenti funzioni proprie:

A - funzioni di consulenza per il consiglio e la giunta regionale:

1) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a), numeri 1 e 2 della legge n. 249/1997, avuto riguardo alla definizione dei bacini d'utenza ed alla localizzazione comune dei relativi impianti;

2) esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti private locali per la pubblicità;

5) su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione;

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa Calabria, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

B - funzioni gestionali:

1. cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

2. regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

3. cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale;

C - funzioni di controllo:

1. vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Art. 4.*Funzioni delegate*

1. Il CORECOM - CALABRIA esercita, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con l'Autorità di cui al comma 2 del precedente art. 2, le seguenti funzioni:

A - funzioni consultive in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 5, della legge n. 249 del 1997;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 7, della legge n. 249/1997;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 2, della legge n. 249/1997;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 12, della legge n. 249/1997;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 10, della legge n. 249/1997;

B - funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 5 della legge n. 249/1997;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 13, della legge n. 249/1997;

C - funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 3, della legge n. 249/1997;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 8 della legge n. 249/1997;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 15 della legge n. 249/1997;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 1 della legge n. 249/1997;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 3, della legge n. 249/1997;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 4, della legge n. 249/1997;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 6, della legge n. 249/1997;

9) rispetto delle norme in materia di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 8 della legge n. 249/1997, la cui procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente;

10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), punto n. 12 della legge n. 249/1997;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997;

D - funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 9, della legge n. 249/1997;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 10, della legge n. 249/1997.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM - CALABRIA nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad essa affidati dalla legge n. 249/1997.

3. Nell'esercizio della delega, il CORECOM - CALABRIA può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione dello Stato di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

4. Il CORECOM - CALABRIA esercita, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Autorità, le funzioni che la stessa Autorità potrà delegare ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione n. 53/1999.

5. Le competenze attualmente svolte dal comitato regionale radiotelevisivo sono attribuite al CORECOM - CALABRIA.

Art. 5.

Composizione - Elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza

1. Il CORECOM - CALABRIA è composto da cinque membri, compreso il presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea documentazione acquisita e valutata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

2. I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a tre nomi. In caso di parità, risulta eletto il più anziano di età.

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CORECOM - CALABRIA, il consiglio procede con due distinte votazioni all'elezione tra di essi del presidente, del vice presidente e del segretario:

a) con la prima si eleggono, contestualmente e con una preferenza, il presidente e il vice presidente; risulta eletto presidente il primo per voti ottenuti e vice presidente il secondo per voti ottenuti; a parità di voti è eletto presidente il più anziano di età;

b) con la seconda votazione si procede all'elezione del segretario e risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

4. Il presidente ed i membri del CORECOM - CALABRIA sono nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione, con decreto del presidente del consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili.

5. Al CORECOM - CALABRIA si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di proroga degli organi di amministrazione.

6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM - CALABRIA, il consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al precedente comma 4.

7. Il Presidente del consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM - CALABRIA.

Art. 6.

Incompatibilità e decadenza

1. I membri del CORECOM - CALABRIA non possono, pena la decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i seguenti incarichi:

a) politici: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; membro di nomina governativa, o parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi di qualsiasi livello istituzionale, politico e amministrativo o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

3. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma 1, se eletti a membri del CORECOM - CALABRIA, devono rimuovere le condizioni di incompatibilità prima del decreto di nomina del Presidente del consiglio regionale.

4. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di membro del CORECOM - CALABRIA.

5. Decadono altresì dall'incarico i membri del CORECOM - CALABRIA qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel

corso dell'anno solare. Il presidente del CORECOM - CALABRIA è tenuto a dare comunicazione della decadenza al presidente del consiglio regionale.

6. Ove i membri del CORECOM - CALABRIA dovessero venire a trovarsi nel corso del mandato in una delle cause d'incompatibilità di cui ai commi precedenti, il presidente del consiglio regionale procede alla loro contestazione con il contestuale invito a far cessare la causa d'incompatibilità o a formulare osservazioni e controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.

7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, il presidente del consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;

b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi.

8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CORECOM - CALABRIA e dell'Autorità.

9. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del CORECOM - CALABRIA.

Art. 7.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei membri del CORECOM - CALABRIA sono irrevocabili e vengono presentate, tramite il suo presidente, al presidente del consiglio regionale.

2. Le dimissioni da presidente, vice presidente e segretario del CORECOM - CALABRIA sono presentate direttamente dagli interessati al Presidente del consiglio regionale.

3. Il presidente del consiglio regionale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio, l'elezione dei nuovi membri da scegliersi tra i candidati già ritenuti idonei, ovvero del nuovo presidente, vice presidente e segretario, informando l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

4. I membri dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del comitato a cui partecipano i nuovi eletti.

Art. 8.

Presidenza

1. Il presidente rappresenta il CORECOM - CALABRIA, convoca il comitato, determina l'ordine del giorno, presiede le sedute, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, nonché cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 9.

Autonomia organizzativa

1. Il CORECOM - CALABRIA adotta, a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per definire l'organizzazione generale, disciplinare le modalità di convocazione delle riunioni, delle votazioni e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il CORECOM - CALABRIA è tenuto ad osservare il codice etico allegato alla presente legge, con la lettera A).

3. Il CORECOM - CALABRIA, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita struttura, funzionalmente dipendente dal presidente del CORECOM - CALABRIA.

4. Il personale del CORECOM - CALABRIA è inquadrato nel ruolo del personale del consiglio regionale con dotazione organica separata.

5. L'organico, le procedure di inquadramento e di mobilità del personale del CORECOM - CALABRIA, sono definiti dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il presidente del CORECOM, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.

6. A seguito della determinazione organica, il reclutamento del personale di ruolo del CORECOM - CALABRIA avviene prioritariamente a norma dell'art. 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n.249.

Art. 10.

Programmazione

1. Il CORECOM - CALABRIA presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, al consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, unitamente al relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM - CALABRIA predispose una relazione, sia agli organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, di cui viene data pubblicità negli organi di informazione del consiglio e della giunta regionale.

Art. 11.

Rapporti con le istituzioni

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge il CORECOM - CALABRIA collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni.

2. Il CORECOM - CALABRIA intrattiene rapporti con i Corecom delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alla loro attività.

Art. 12.

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del CORECOM - CALABRIA nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità di cui alla deliberazione n. 52/1999 del 28 aprile 1999, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al CORECOM - CALABRIA, nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al precedente art. 4.

Art. 13.

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente del CORECOM - CALABRIA è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari all'ottanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. Ai componenti del CORECOM - CALABRIA è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.

3. Ai componenti del CORECOM - CALABRIA che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta previsti per i consiglieri regionali.

Art. 14.

Registro regionale delle imprese radiotelevisive

1. Presso il CORECOM - CALABRIA è istituito il registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte:

- le emittenti radiofoniche e televisive;
- le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
- le concessionarie di pubblicità locale.

2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel registro regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito regolamento che il CORECOM - CALABRIA dovrà emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento.

3. L'iscrizione al registro regionale delle imprese radiotelevisive è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze che la Regione potrà erogare nel settore.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM - CALABRIA dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del consiglio regionale denominato «Spese per il funzionamento del CORECOM - CALABRIA».

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM - CALABRIA dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni di cui all'art. 2, comma 2 che sono iscritte nel bilancio del consiglio regionale.

Art. 16.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il consiglio regionale provvede, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri e dell'Ufficio di presidenza del CORECOM - CALABRIA.

2. Ove il consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il CORECOM - CALABRIA ed il suo Ufficio di presidenza è eletto dall'Ufficio di presidenza del consiglio regionale entro i successivi sette giorni.

3. Nelle more dell'elezione del CORECOM - CALABRIA, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'art. 6 e le disposizioni di cui all'art. 13, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 recante: «Istituzione e funzionamento del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo» fatto salvo quanto previsto nell'art. 16 della presente legge.

ALLEGATO A

CODICE ETICO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice operano nei confronti dei componenti del CORECOM - CALABRIA.

2. L'accettazione della designazione all'incarico di componente del CORECOM - CALABRIA deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il designato si obbliga ad osservare le disposizioni del presente codice.

Art. 2.

Principi generali

1. I componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del CORECOM - CALABRIA è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni.

Art. 3.

Comportamento durante l'attività

1. I componenti del CORECOM - CALABRIA svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.

2. Il comportamento dei componenti è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il CORECOM - CALABRIA e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essi svolta.

Art. 4.

Doveri d'imparzialità

1. I componenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti il componente non assume impegni, né fa promesse ovvero dà rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del CORECOM - CALABRIA.

3. Il componente non assume incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni del CORECOM - CALABRIA.

Art. 5.

Conflitto di interessi - Obbligo di astensione

1. I componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.

2. I componenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

Art. 6.

Obbligo di riservatezza

1. Il presidente e i componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza.

Art. 7.

Rapporti con i mezzi di informazione

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal presidente e dai componenti.

2. L'orientamento del CORECOM - CALABRIA sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.

3. Il componente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del CORECOM - CALABRIA.

4. Il componente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM - CALABRIA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 gennaio 2001

CHIARAVALLOTI

01R0162

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2001, n. 3.

Riconoscimento Associazione ex Consiglieri della Regione Calabria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 8 del 26 gennaio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

1. La Regione riconosce l'Associazione degli ex consiglieri regionali della Calabria, costituitasi con proprio statuto, il 6 maggio del 1988.

Art. 2.

1. L'Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarietà al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche;

b) sostenere ed esaltare l'Ente Regione e la sua funzione in difesa della democrazia mediante attività di studio e divulgazione, conferenze, convegni, manifestazioni varie, pubblicazioni;

c) stimolare e facilitare i rapporti degli ex consiglieri regionali con il consiglio e gli altri organi regionali, tutelarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare, curare la raccolta dei dati biografici relativi agli ex consiglieri regionali della Calabria;

d) assicurare ai soci un continuo e doveroso aggiornamento sulle attività legislative e amministrative della Regione;

e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità operative, a risolvere tempestivamente problemi sociali comunque segnalati dalla pubblica opinione e condivisi dall'Associazione;

f) promuovere, in concorso con le università calabresi o mediante partecipazione ad associazioni e centri studi, attività formative mirate allo sviluppo della Regione;

g) mettere a disposizione del consiglio regionale e degli enti locali della Calabria le esperienze acquisite e la professionalità degli ex consiglieri regionali.

Art. 3.

1. L'ufficio di presidenza e la giunta regionale possono avvalersi dell'Associazione per la organizzazione e l'attuazione, a loro carico, di iniziative e di attività socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i propri compiti di istituto.

Art. 4.

1. L'Associazione ha sede presso il consiglio regionale; ad essa vengono assegnati locali adeguatamente attrezzati in Reggio Calabria, presso il recapito dei gruppi consiliari in Catanzaro e viene concesso l'uso del recapito della delegazione del consiglio regionale in Roma.

2. All'Associazione, viene garantito il necessario supporto organizzativo, il ricorso ai servizi essenziali di comunicazione e d'informazione e della struttura burocratica per l'espletamento delle funzioni e dei compiti propri.

3. Tramite l'Associazione vengono trasmesse ai consiglieri già facenti parte del consiglio regionale della Calabria le pubblicazioni edite o distribuite dall'ufficio di presidenza e dalla giunta regionale.

Art. 5.

1. Per il perseguimento degli scopi dell'Associazione di cui al precedente art. 2, è concesso dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale un contributo annuo di lire 200 milioni.

2. L'Associazione è tenuta a documentare l'impiego delle somme ricevute dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 6.

1. Alla copertura finanziaria dell'onere della presente legge, valutato in lire 200.000.000, si provvederà con la istituzione di apposito capitolo di spesa sul bilancio del consiglio regionale a decorrere dall'anno 2001 con la denominazione: «Spesa per l'Associazione degli ex consiglieri della Regione Calabria».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 22 gennaio 2001

CHIARAVALLOTTI

01R0163

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*



* 4 1 1 1 3 0 0 2 3 0 0 1 *

L. 3.000
€ 1,55